



Lorenzo Zogheri

NOTAIO

Repertorio N. 47.429

Raccolta N. 23.256

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DI
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventidue e questo giorno quattordici del mese di gennaio (14.01.2022) in Pistoia, nel mio studio notarile, Via Filippo Pacini n. 40, alle ore sedici.

Io Sottoscritto Dr. Lorenzo Zogheri, Notaio in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, procedo alla redazione del verbale dell'assemblea dei soci della società a responsabilità limitata "**ACI PISTOIA SERVIZI S.R.L.**", unipersonale, con sede in Pistoia (PT), Via Ricciardetto n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Pistoia - Prato 01387550476, R.E.A. PT-145617, capitale sociale Euro 258.300,00 (duecentocinquantottomilatrecento) interamente versato.

Società rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. **BRESCHI ANTONIO**, nato a Lucca il 23 ottobre 1939 e residente in Firenze (FI), Via Tanini n. 22 (codice fiscale BRS NTN 39R23 E715H), il quale, assunta la presidenza ai sensi di legge e di statuto, mi ha designato segretario per la redazione del verbale dell'assemblea tenutasi in audio-videoconferenza, alla mia costante presenza, in data odierna.

Il presente verbale viene da me Notaio redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 2375 del Codice Civile.

Io Notaio do atto che alle ore quindici e trenta minuti di oggi si è riunita l'assemblea dei soci della Società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. modifiche statutarie;
2. varie ed eventuali.

Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto che l'assemblea si è svolta come segue.

Il Presidente:

ha constatato

(i) che è presente in assemblea l'unica socia portatrice dell'intero capitale sociale, associazione "**AUTOMOBILE CLUB DI PISTOIA**", con sede in Pistoia, Via Ricciardetto n. 2, codice fiscale 00108840471, rappresentata in assemblea da se medesimo, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante di tale associazione, collegato in videoconferenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti, ed in particolare dell'art. 106, comma 2, del D.L. 18/2020 convertito nella Legge n. 27/2020;

(ii) che del Consiglio di Amministrazione sono presenti:

**REGISTRATO A
PISTOIA**

il 7 febbraio 2022

al n. 788

serie 1T

Euro 356,00

Depositato al Registro
delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di **PISTOIA**

il 8 febbraio 2022

prot.9263

n.01387550476

se medesimo, sopra generalizzato, quale Presidente, nonché il Sig. Bartolini Giorgio, nato a Livorno il 13 febbraio 1968 e il Sig. Sala Stefano, nato a Pistoia il 6 gennaio 1956, quali Consiglieri; tutti collegati con la predetta modalità;

(iii) che del Collegio Sindacale sono presenti i Sigg.ri: Nardini Vittorio (Presidente) con studio in Pistoia, Via Cammelli n. 25; La Civita Mario (Sindaco effettivo) con studio in Pistoia, Via Donatori del Sangue n. 35; Varriale Marianna (Sindaca effettiva) con studio in Pistoia, Viale Adua n. 138; anch'essi collegati con la predetta modalità;

(iv) che secondo l'accertamento fattone dal Presidente stesso, per tutti i soggetti collegati a distanza con l'ausilio di mezzi telematici risultano pienamente rispettate le condizioni previste dalla legge e dallo statuto;

(v) che pertanto l'assemblea, essendo totalitaria, è validamente costituita ed idonea a deliberare sul suindicato ordine del giorno del quale tutti gli intervenuti si sono confermati informati;

ha accertato

l'identità e la legittimazione dei presenti;

ha dichiarata

l'assemblea validamente e regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto ed idonea a discutere e deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Passando quindi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente:

(i) ha riferito all'assemblea:

- della corrispondenza intercorsa fra l'unica socia della società - "AUTOMOBILE CLUB DI PISTOIA" - e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in merito alla domanda di iscrizione nell'elenco delle "amministrazioni aggiudicatrici che affidano ai propri organismi in house providing";

- che in base a quanto prospettato dalla richiamata Autorità Nazionale Anticorruzione, l'esito positivo della domanda di iscrizione da ultimo citata è condizionato alla preventiva modifica di taluni passaggi dello statuto vigente;

- che le modifiche da apportare consistono sostanzialmente: in una più stringente definizione dei requisiti di "in house providing" come richiesti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli articoli 4 e 16 del D.Lgs n. 175/2016; in una ridefinizione dell'oggetto sociale in termini di funzionalità al perseguimento delle finalità istituzionali fatte proprie dall'unica socia, relativamente al settore automobilistico; in una più compiuta implementazione del

requisito del "controllo analogo" in conformità a quanto richiesto, fra gli altri, dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici, nonché dagli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 175/2016;

(ii) ha sottoposto dunque all'esame dell'assemblea la seguente:

Proposta di deliberazione

(1) sostituire l'articolo 1 dello statuto con il seguente, ferma ed invariata la denominazione sociale, al solo scopo di correggere il refuso attualmente ivi presente, di natura essenzialmente materiale, e facendo in tal modo espressa menzione della corretta ed effettiva forma giuridica della società, in precedenza erroneamente designata come società per azioni:

"Art. 1) Denominazione

E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione "ACI PISTOIA SERVIZI srl". Essa è da considerarsi a tutti gli effetti società "in house" totalmente partecipata dall'Automobile Club Pistoia ed è pertanto assoggettata al "controllo analogo" di questo Ente in conformità alle vigenti disposizioni legislative.";

(2) modificare l'oggetto sociale in conformità a quanto risultante dall'esposizione precedentemente intervenuta e per l'effetto sostituire l'articolo 4 del vigente statuto con il seguente:

"Art. 4) Oggetto sociale

La società svolge i compiti che le vengono affidati dall'Automobile Club Pistoia che, a norma del proprio Statuto, in quanto membro dell'ACI (Federazione che associa gli Automobile Club Provinciali regolarmente costituiti) rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo.

La società quindi riceve affidamenti diretti di contratti pubblici da parte dell'amministrazione che esercita il controllo analogo o, ove ricorra il caso, da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto ed ha quindi ad oggetto anche contestualmente le attività di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1) l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'automobile club;

2) la produzione di servizi di interesse generale dell'automobilismo italiano, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

In tali ambiti può:

- curare l'attività di assistenza automobilistica a favore dei soci e dell'utenza in genere di natura

tecnica, amministrativa e legale;

- promuovere l'istruzione automobilistica tramite scuola guida, gestite in proprio o affidate a terzi, secondo i più moderni standard formativi indirizzati alla sicurezza stradale;

- la promozione e l'organizzazione di corsi di educazione e di sicurezza stradale compresa la realizzazione di strutture fisse e mobili per l'insegnamento dell'Educazione Stradale e l'esercitazione pratica della guida sicura;

- la gestione e l'organizzazione del soccorso stradale;

- svolgere attività di comunicazione anche mediante la rivista istituzionale rivolta agli automobilisti e ai soci ACI;

- assumere appalti strumentali da parte degli Enti pubblici soci, funzionali alla realizzazione degli scopi sociali;

- collaborare per rendere più accessibile ai soci ACI ed all'utenza in genere i servizi anche di natura pubblica affidati agli AA.CC.;

- gestire asset immobiliari e rami d'azienda di proprietà degli Enti soci o della società stessa.

La Società potrà accettare conferimenti di aziende, contrarre mutui anche ipotecari e rilasciare garanzie sotto forma di fidejussioni o avalli e/o altre garanzie a favore di terzi, ivi compresa l'iscrizione di ipoteche su beni sociali.

Potrà, inoltre, assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società ed imprese aventi oggetto analogo od affine o comunque collegato al proprio.

La società potrà compiere, inoltre, in via non prevalente, qualunque operazione mobiliare, immobiliare, anche riferite a propri rami d'azienda necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Stante la normativa vigente la società effettua oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.";

(3) sostituire l'articolo attualmente rubricato "Amministrazione e "controllo analogo"" ed erroneamente contrassegnato con il numero 11, con gli infra trascritti articoli 10 e 11:

"Art. 10) Amministrazione

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i poteri di amministrazione

ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita all'assemblea dei soci ai sensi di legge e dell'art. 8) del presente statuto ed i poteri di indirizzo e "controllo analogo" che gli enti pubblici soci esercitano sulla società ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, potendo impartire prescrizioni con appositi atti formali e vincolanti.

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di amministrazione collegiale spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.

Per gli atti che comportino acquisti, vendite o permuta di immobili, conferimento degli stessi in altre società, assunzioni di mutui e finanziamenti, consensi, costituzioni, cancellazioni, riduzioni e restrizioni ipotecarie su immobili, sarà necessaria apposita delibera dell'assemblea dei soci, da prendersi con la presenza e con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale sociale.

L'organo amministrativo potrà nominare procuratori speciali per singoli affari o gruppi di affari e revocarli, potrà nominare direttori, vice direttori, ed agenti, potrà promuovere e resistere ad azioni giudiziarie in ogni grado di giurisdizione, nominando avvocati, procuratori e periti e revocandoli.

Nell'ipotesi in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni del medesimo, che dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei suoi membri, potranno anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a scelta del presidente del consiglio di amministrazione, con le stesse modalità sopra previste per le decisioni dei soci.

Le adunanze del consiglio di amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio o video conferenza con le stesse modalità sopra previste per le adunanze assembleari. Qualunque documento trasmesso per via telematica dovrà essere firmato con la firma digitale.

Le deliberazioni del consiglio d'amministrazione sono constatate dal verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 11) Controllo analogo

La funzione di controllo analogo degli Enti soci sull'attività della Società è intesa come vigilanza analoga a quella che l'ente svolge istituzionalmente sulla attività dei propri uffici. Laddove gli enti soci dovessero essere più di uno gli stessi si doteranno di strumenti per l'esercizio del controllo analogo

congiunto che saranno vincolanti per la Società.

La Società svolge la propria attività in modo integralmente strumentale agli Enti soci, ovvero non espande la propria attività in settori diversi da quelli per i quali è stata costituita e rientranti nelle finalità istituzionali degli Enti soci, nel cui favore essa unicamente opera limitatamente al territorio della provincia di Pistoia.

Il controllo analogo, ai sensi del codice dei contratti pubblici, si svolge con le seguenti modalità:

a) Controllo ex ante

- redazione del documento di programmazione da parte degli Enti soci, recanti gli obiettivi da perseguire con l'in house providing, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;

- preventiva approvazione, da parte degli Enti soci, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica o il piano di sviluppo, il piano occupazionale, il piano biennale dei servizi e delle forniture, il programma triennale ed il piano annuale dei lavori pubblici laddove previsti;

b) Controllo contestuale

- richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione;

- verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;

- possibilità da parte degli Enti soci di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società;

- controlli ispettivi;

- potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza;

- poteri di direttiva e di indirizzo e potere di veto sulla definizione dell'organigramma della Società e sulle sue modifiche e parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;

- i rappresentanti legali degli Enti soci o loro delegati, eventualmente coadiuvati da strutture preposte al monitoraggio della società, hanno libero accesso ai locali delle Società e possono richiedere l'accesso alle informazioni sulla gestione, con modalità analoghe a quelle previste dal rapporto gerarchico esercitato all'interno dei propri uffici;

c) Controllo ex post

- approvazione da parte degli Enti soci del bilancio di

esercizio e rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dalla Società e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva;

- analisi da parte degli Enti soci delle risultanze della contabilità analitica che laddove richiesto la società è tenuta ad attivare;

- controllo di gestione al quale gli Enti soci hanno sempre accesso;

- l'analisi dei reclami ricevuti e che l'affidatario è tenuto a trasmettere agli Enti soci;

- la Società deve dare piena informazione al Collegio dei Revisori dei Conti degli Enti soci per lo svolgimento dei controlli sulla gestione della medesima, in merito a quanto richiesto dal Collegio stesso.

Le ulteriori modalità di esercizio del controllo analogo da parte del socio o dei soci pubblici sulla Società sono disciplinate da appositi patti parasociali e\o dal contratto di servizio sottoscritto tra il socio o i soci e la Società per l'affidamento dei compiti previsti all'art. 4.";

(4) in ragione di quanto sopra rinumerare in modo corretto gli articoli successivi dello statuto, i quali vengono ad essere designati con i numeri: 12 (dodici), quello rubricato "Esercizio annuale e bilancio"; 13 (tredici), quello rubricato "Organo di controllo e Revisore"; 14 (quattordici), quello rubricato "Scioglimento"; 15 (quindici), quello rubricato "Varie";

(5) più in generale stabilire che l'organizzazione ed il funzionamento della società siano disciplinati dallo statuto, coordinato con le modifiche e le integrazioni in questa sede deliberate, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", anche ai fini della pubblicazione di cui all'art. 2436 cod. civ., così come richiamato dall'art. 2480 cod. civ.; omessa la lettura dell'allegato da parte di me Notaio per espressa dispensa avutane dal Presidente dell'assemblea;

(6) conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore tutti gli occorrenti poteri, nessuno escluso o eccettuato, per la migliore esecuzione di quanto sopra deliberato ed altresì per presentare tutte le comunicazioni e le istanze che dovessero rendersi eventualmente necessarie ai fini del buon esito della domanda di iscrizione citata nella precedente parte espositiva.

Il Collegio Sindacale, in persona del suo Presidente, ha confermato l'assenza di elementi ostativi all'accoglimento delle modifiche e delle integrazioni allo statuto illustrate dal Sig. Breschi Antonio nella indicata sua qualità.

L'assemblea con il voto favorevole dell'unica socia, come sopra rappresentata, espresso in modo palese, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

HA DELIBERATO

di approvare le proposte suddette come sopra testualmente riportate.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ha dichiarato sciolta l'assemblea, essendo le ore quindici e cinquantacinque minuti.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su due fogli dei quali lo scritturato occupa sette intere pagine oltre la presente e da me sottoscritto qui in fine e nel margine del foglio intermedio, alle ore sedici e cinque minuti.

F.TO: LORENZO ZOGHERI.



Allegato "A" all'atto Rep.n. 47.429 Racc.n. 23.256

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) Denominazione

E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione "**ACI PISTOIA SERVIZI srl**". Essa è da considerarsi a tutti gli effetti società "in house" totalmente partecipata dall'Automobile Club Pistoia ed è pertanto assoggettata al "controllo analogo" di questo Ente in conformità alle vigenti disposizioni legislative.

Art. 2) Sede legale e sedi secondarie

La società ha sede legale nel Comune di Pistoia all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione effettuata presso il Registro delle Imprese.

L'istituzione di nuove sedi secondarie o la soppressione oppure lo spostamento di quelle esistenti è di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo, così come lo spostamento della sede legale della società all'interno del comune di Pistoia.

Art. 3) Durata

La durata della società è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050), salvo proroga oppure anticipato scioglimento.

Art. 4) Oggetto sociale

La società svolge i compiti che gli vengono affidati dall'Automobile Club Pistoia che, a norma del proprio Statuto, in quanto membro dell'ACI (Federazione che associa gli Automobile Club Provinciali regolarmente costituiti) rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo.

La società quindi riceve affidamenti diretti di contratti pubblici da parte dell'amministrazione che esercita il controllo analogo o, ove ricorra il caso, da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto ed ha quindi ad oggetto anche contestualmente le attività di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Automobile Club;
- 2) la produzione di servizi di interesse generale dell'automobilismo italiano, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

In tali ambiti può:

- curare l'attività di assistenza automobilistica a favore dei soci e dell'utenza in genere di natura tecnica, amministrativa e legale;

- promuovere l'istruzione automobilistica tramite scuola guida, gestite in proprio o affidate a terzi, secondo i più moderni standard formativi indirizzati alla sicurezza stradale;
- la promozione e l'organizzazione di corsi di educazione e di sicurezza stradale compresa la realizzazione di strutture fisse e mobili per l'insegnamento dell'Educazione Stradale e l'esercitazione pratica della guida sicura;
- la gestione e l'organizzazione del soccorso stradale;
- svolgere attività di comunicazione anche mediante la rivista istituzionale rivolta agli automobilisti e ai soci ACI;
- assumere appalti strumentali da parte degli Enti pubblici soci, funzionali alla realizzazione degli scopi sociali;
- collaborare per rendere più accessibile ai soci ACI ed all'utenza in genere i servizi anche di natura pubblica affidati agli AA.CC.;
- gestire asset immobiliari e rami d'azienda di proprietà degli Enti soci o della società stessa.

La Società potrà accettare conferimenti di aziende, contrarre mutui anche ipotecari e rilasciare garanzie sotto forma di fideiussioni o avalli e/o altre garanzie a favore di terzi, ivi compresa l'iscrizione di ipoteche su beni sociali.

Potrà, inoltre, assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società ed imprese aventi oggetto analogo od affine o comunque collegato al proprio.

La società potrà compiere, inoltre, in via non prevalente, qualunque operazione mobiliare, immobiliare, anche riferite a propri rami d'azienda necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Stante la normativa vigente la società effettua oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 5) Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 258.300 (duecentocinquantottomilatrecento). Possono essere soci esclusivamente le "amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165 del 2001, i loro consorzi, associazioni, o società *in house*, per qualsiasi fine istituiti.

Non è ammessa la partecipazione di capitali privati, ad

eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società.

Le quote di partecipazione dei soci potranno essere di diverso ammontare, ma non inferiori a un euro.

I conferimenti dei soci potranno essere effettuati anche non in denaro.

Le quote di partecipazione dei soci sono trasferibili alle "amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165 del 2001, ai loro consorzi, associazioni, o società *in house*, a titolo oneroso, per atto tra vivi, seguendo le seguenti disposizioni.

In caso il socio voglia trasferire la propria partecipazione o parte di essa, è riservato agli altri soci pubblici il diritto di prelazione.

L'aumento del capitale sociale è disciplinato dall'art. 2481 bis C.C. A tal fine, qualora il socio intenda vendere in tutto o in parte la propria quota, dovrà procedersi come segue:

a) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento il socio dovrà darne comunicazione all'Organo amministrativo, indicando il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente, il prezzo e le altre modalità della cessione;

b) entro i dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione l'Organo amministrativo, con raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà darne notizia a tutti gli altri soci all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci;

c) gli altri soci potranno rendersi acquirenti dell'intera quota offerta; nel caso vi siano più soci interessati all'acquisto, la partecipazione offerta in vendita sarà ripartita in proporzione alle quote sociali già possedute. La volontà di rendersi acquirente dovrà essere manifestata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire all'Organo amministrativo entro trenta giorni dalla data di invio della comunicazione di cui alla precedente lett. b);

d) l'Organo amministrativo, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del o dei soci di cui alla precedente lettera c), dovrà informare il venditore ed assegnare agli interessati un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale formalizzare il trasferimento della partecipazione con le modalità previste dalla legge.

Scaduto il termine indicato nella precedente lettera c), senza che alcun socio abbia richiesto di acquistare la quota, si intenderà venuto meno il diritto di prelazione.

Nel caso in cui non venga esercitato il diritto di prelazione, il trasferimento a terzi non soci è comunque subordinato al consenso di tanti soci che rappresentino il sessanta per cento del capitale sociale; nell'ipotesi di mancato gradimento, ove non sia indicato il nominativo di altro acquirente a parità di condizioni, spetta al socio il diritto di recesso.

Le quote non potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto, vincolo di qualsiasi genere, senza il consenso dell'Organo amministrativo.

Art. 6) Recesso

Il socio che intende recedere dalla società, nelle ipotesi indicate dall'art. 2473 C.C., deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro, della decisione che lo legittima, ovvero, negli altri casi, dalla sua conoscenza da parte del socio.

Art. 7) Decisioni dei soci

Le decisioni dei soci sulle materie di cui ai nn. 1), 2) e 3) dell'art. 2479 c.c., possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero mediante consenso espresso per iscritto, a scelta dell'organo amministrativo.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, debitamente sottoscritti in originale. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio.

Art. 8) Competenze dell'assemblea

In tutti gli altri casi le decisioni dei soci dovranno essere adottate con il metodo della deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479 bis c.c., con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il sessanta per cento del capitale sociale.

Le assemblee dei soci potranno tenersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo con qualsiasi mezzo idoneo a assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione deve essere spedito agli aventi diritto al domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima, o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in mancanza da persona eletta dall'assemblea.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.

In mancanza della formalità di convocazione è valida l'Assemblea alla quale intervenga l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i Sindaci siano presenti e informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 9) Amministrazione

La società è amministrata di regola da un Amministratore Unico o in alternativa, in presenza dei presupposti di legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre amministratori, inclusi il presidente e l'amministratore delegato.

Gli amministratori, nominati dall'assemblea, durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina e comunque per un massimo di tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di *prorogatio* previsto dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Nel procedere alla nomina dell'organo amministrativo, l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Gli amministratori sono revocabili dai soci in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente ai membri dell'organo amministrativo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un eventuale compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'Assemblea, elegge tra i propri membri un Presidente, fermi restando:

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;

d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 10) Amministrazione

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita all'assemblea dei soci ai sensi di legge e dell'art. 8) del presente statuto ed i poteri di indirizzo e "controllo analogo" che gli enti pubblici soci esercitano sulla società ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, potendo impartire prescrizioni con appositi atti formali e vincolanti.

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di amministrazione collegiale spetta la rappresentanza della società di fronte ai

terzi ed in giudizio e la firma sociale.

Per gli atti che comportino acquisti, vendite o permutate di immobili, conferimento degli stessi in altre società, assunzioni di mutui e finanziamenti, consensi, costituzioni, cancellazioni, riduzioni e restrizioni ipotecarie su immobili, sarà necessaria apposita delibera dell'assemblea dei soci, da prendersi con la presenza e con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale sociale.

L'organo amministrativo potrà nominare procuratori speciali per singoli affari o gruppi di affari e revocarli, potrà nominare direttori, vice direttori, ed agenti, potrà promuovere e resistere ad azioni giudiziarie in ogni grado di giurisdizione, nominando avvocati, procuratori e periti e revocandoli.

Nell'ipotesi in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni del medesimo, che dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei suoi membri, potranno anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a scelta del presidente del consiglio di amministrazione, con le stesse modalità sopra previste per le decisioni dei soci.

Le adunanze del consiglio di amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio o video conferenza con le stesse modalità sopra previste per le adunanze assembleari. Qualunque documento trasmesso per via telematica dovrà essere firmato con la firma digitale.

Le deliberazioni del consiglio d'amministrazione sono constatate dal verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 11) Controllo analogo

La funzione di controllo analogo degli Enti soci sull'attività della Società è intesa come vigilanza analoga a quella che l'ente svolge istituzionalmente sulla attività dei propri uffici. Laddove gli enti soci dovessero essere più di uno gli stessi si doteranno di strumenti per l'esercizio del controllo analogo congiunto che saranno vincolanti per la Società.

La Società svolge la propria attività in modo integralmente strumentale agli Enti soci, ovvero non espande la propria attività in settori diversi da quelli per i quali è stata costituita e rientranti nelle finalità istituzionali degli Enti soci, nel cui favore essa unicamente opera limitatamente al territorio della provincia di Pistoia.

Il controllo analogo, ai sensi del codice dei contratti pubblici, si svolge con le seguenti modalità:

a) Controllo ex ante

- redazione del documento di programmazione da parte degli Enti soci, recanti gli obiettivi da perseguire con l'in house providing, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;

- preventiva approvazione, da parte degli Enti soci, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica o il piano di sviluppo, il piano occupazionale, il piano biennale dei servizi e delle forniture, il programma triennale ed il piano annuale dei lavori pubblici laddove previsti;

b) Controllo contestuale

- richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione;

- verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;

- possibilità da parte degli Enti soci di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società;

- controlli ispettivi;

- potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza.

- poteri di direttiva e di indirizzo e potere di veto sulla definizione dell'organigramma della Società e sulle sue modifiche e parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;

- i rappresentanti legali degli Enti soci o loro delegati, eventualmente coadiuvati da strutture preposte al monitoraggio della società, hanno libero accesso ai locali della Società e possono richiedere l'accesso alle informazioni sulla gestione, con modalità analoghe a quelle previste dal rapporto gerarchico esercitato all'interno dei propri uffici;

c) Controllo ex post

- approvazione da parte degli Enti soci del bilancio di esercizio e rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dalla Società e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva;

- analisi da parte degli Enti soci delle risultanze della contabilità analitica che laddove richiesto la società è tenuta ad attivare;

- controllo di gestione al quale gli Enti soci hanno sempre accesso;

- l'analisi dei reclami ricevuti e che l'affidatario è tenuto a trasmettere agli Enti soci.

- la Società deve dare piena informazione al Collegio dei Revisori dei Conti e agli Enti soci per lo svolgimento dei controlli sulla gestione della medesima, in merito a quanto richiesto dal Collegio stesso.

Le ulteriori modalità di esercizio del controllo analogo da parte del socio o dei soci pubblici sulla Società sono disciplinate da appositi patti parasociali e/o dal contratto di servizio sottoscritto tra il socio o i soci e la Società per l'affidamento dei compiti previsti all'art. 4.

Art. 12) Esercizio annuale e bilancio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio e nei termini di legge, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio da sottoporre alla approvazione dei soci.

Ove si verificano le condizioni di cui all'art. 2364 c.c., il bilancio potrà essere sottoposto all'approvazione dei soci entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili netti degli esercizi sociali, dedotto il cinque per cento da destinare al fondo di riserva fino a che quest'ultimo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive quote di conferimento, a meno che i soci non deliberino ulteriori accantonamenti. I versamenti per finanziamenti dei soci saranno non necessariamente proporzionali al capitale posseduto e potranno essere improduttivi di interessi.

La società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 13) Organo di Controllo e Revisore

L'assemblea nomina un organo di controllo che può essere un Revisore o un Collegio Sindacale e ne determina competenze e poteri, secondo le modalità stabilite dall'art. 10 del presente statuto.

I componenti dell'organo di controllo ed i supplenti, o il revisore, durano in carica tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di *prorogatio* previsto dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

I membri di controllo o il revisore devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Nel procedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni. Nei limiti previsti dalla normativa vigente l'assemblea determina il compenso dell'organo di controllo o del revisore.

Art. 14) Scioglimento

Nel caso di scioglimento della società per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo, si farà luogo alla nomina di uno o più liquidatori a norma di legge, determinandone i poteri, ed eventualmente i compensi. Per tutto quanto non previsto o diversamente regolato nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

Art. 15) Varie

Per quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel C.C. e nelle leggi speciali in materia.

F.TO: LORENZO ZOGHERI.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO
(art. 22, comma 1, d.lgs. 7/3/2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritto dr. Lorenzo Zogheri, Notaio in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 3 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, composta di numero diciotto (18) pagine esclusa la presente - rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge e redatta su supporto informatico,

e' conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo e' formata su supporto informatico.

9 febbraio 2022, nel mio studio in Pistoia, Via Filippo Pacini n. 40
File firmato digitalmente dal Notaio Lorenzo Zogheri.